

COMUNE
di
SAN CIPRIANO PO
(Provincia di Pavia)

**REGOLAMENTO RELATIVO
ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e come integralmente modificato dall'art. 142 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di San Cipriano Po (PV), ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di San Cipriano Po (PV), alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Determinazione dell'aliquota

1. L'addizionale è calcolata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
2. **L'aliquota è fissata per l'anno 2014 nella misura di 0,5 punti percentuali.**
3. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, nel limite stabilito dalle normative vigenti. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296.
4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Art. 5

Esenzioni

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 27.12.2006 n. 296, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 27.12.2006 n. 296.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata **non oltre il 20 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento ai sensi dell'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011**, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Art. 7
Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 8
Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Art. 9
Efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2014**.